

Sentenze/Gli atti del proprio percorso scolastico

Avere gli atti del proprio percorso scolastico è un diritto. Sentenza

Orizzontescuola - 3/4/2020 - Avv. Marco Barone

Una ricorrente tramite i propri legali si rivolgeva al TAR per avere una serie di documenti che non venivano concessi dalla scuola dopo la presentazione di una specifica istanza di accesso agli atti. I documenti spaziavano dagli elaborati svolti durante l'esame di stato ai verbali di scrutinio di primo quadrimestre e finale. Il TAR Lazio con provvedimento del 29 gennaio N. 01224/2020 REG.PROV.COLL.N. 12829/2019 REG.RIC accoglie il ricorso .

La normativa

Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo. L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

Possono formare oggetto di accesso agli atti tutti quelli di gestione del personale della PA

"È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783). È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale...delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera", di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13)."

Si ha diritto ad accedere agli atti del proprio percorso scolastico

La parte ricorrente chiede di accedere agli atti che riguardano il proprio percorso scolastico rappresentando un adeguato interesse concreto e attuale e le argomentazioni dell'amministrazione sul punto appaiono inconferenti e non adeguate a giustificare l'accesso ad atti relativi al proprio percorso scolastico. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento.